

AUTORITA' PORTUALE CATANIA

OGGETTO: Porto di Catania. Interdizione piazzale retrostante le banchine di riva nnº 33-34 della Nuova Darsena. Proroga ordinanza nº 16 del 24/11/2015 e modifica ordinanza nº 18 del 30/11/2015

Ordinanza n° 20 del 18/12/2015

Il Commissario Straordinario della Autorità Portuale di Catania,

VISTO il Decreto datato 13/10/2015 n. 341, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Sig. Cosimo INDACO quale Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Catania;

VISTO il contratto di appalto integrato stipulato in data 21/05/2010, rep. n. 578, con l'appaltatore Consorzio Stabile UNITER Scarl e l'impresa Pietro Cidonio SpA per la realizzazione della Nuova Darsena commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e container;

VISTA l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 14/05/2015:

VISTO il verbale di accertamento sottoscritto in data 20.07.2015 dalla Commissione di Collaudo Tecnico – Amministrativa, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il certificato di collaudo statico, rilasciato in data 20.07.2015 dal collaudatore statico ai sensi della legge 1086/71;

VISTA l'ordinanza n° 16 del 24 novembre 2015 "Interdizione tratto di banchina di riva vicino alla rampa d'attracco dei Ro-RO Nuova Darsena";

VISTA l'ordinanza n° 18 del 30/11/2015 "Interdizione piazzale retrostante le banchine di riva nn° 33-34 della Nuova Darsena";

ATTESO che dalle risultanze delle indagini effettuate nelle aree limitrofe a quella interdetta con le ordinanze in premessa (n° 16 del 24/11/2015 e n° 18 del 30/11/2015) è emerso il concreto sospetto della presenza di una problematica similare anche nella fascia più a nord rispetto a quella oggi oggetto di intervento di ripristino;

VISTA la proposta di intervento avanzata dall'Impresa appaltatrice con nota US141215_003_UTR_CT del 14/12/2015 e condivisa con successive modifiche dalla Direzione dei Lavori;

ORDINA

Art. 1

Dalle ore **08.00 del 18.12.2015** e fino alle ore 24.00 del 04/01/2016 è interdetta all'uso la fascia della banchina di riva di larghezza circa 25.00 mt e lunghezza dal limite nord dell'area di cantiere in essere sino a circa 50 mt dallo spigolo per gli ormeggi 34 e 35, come da planimetria allegata.

Pertanto in detta area è vietata la sosta ed il deposito di merce, materiale di qualsiasi genere, automezzi sia pubblici che privati, carrelli, autocarri, rimorchi, trailer, con esclusione dei mezzi del personale della Ditta che esegue i lavori.

Art. 2

Con la presente si proroga al 18/01/2015 la durata dell'interdizione dell'area della banchina di riva in corrispondenza dell'ormeggio n° 33 fissata con l'ordinanza n° 16 del 24/11/2015.

Art. 3

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì provvedere alla delimitazione fisica dell'area interdetta, mediante apposita installazione di transenne e recinzioni, in modo da garantire e mantenere sgombere le aree.

Art. 4

Per effetto della presente interdizione, la circolazione e il transito dei mezzi pesanti dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a 15 m. dalla delimitazione delle aree.

Art. 5

La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà dislocare in maniera ben visibile, e nei punti necessari, appositi segnali diurni e notturni nonché idonea cartellonistica monitoria concernente la delimitazione delle aree e la circolazione dei mezzi che operano all'interno della darsena. La stessa Ditta dovrà adottare, altresì, ogni ulteriore azione utile a garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità nell'ambito delle predette aree sulle quali la sopra citata Ditta manterrà la propria correlata responsabilità nei limiti della disciplina della presente ordinanza.

Art. 6

Oltre la sanzione per violazione della presente, è prevista la rimozione forzata d'ufficio con oneri a carico dell'inadempiente per tutti i mezzi e le merci in sosta nell' area interessata.

Art. 7

La presente ordinanza è in vigore per il periodo previsto indicato all'art. 1 di cui sopra, termine oltre il quale, se non sarà intervenuta apposita modifica, si intenderà automaticamente abrogata.

Art. 8

I contravventori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti – salvo che il fatto non costituisca più grave reato – ai sensi ed effetti degli art. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art.9

La responsabilità di eventuali danni a persone o cose dovessero avvenire nelle aree interessate rimane riconducibile alla ditta appaltatrice Uniter Consorzio Stabile a r.l.

Art. 10

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità Portuale ed inserimento nella pagina ordinanze del sito istituzione: www.porto.catania.it

Catania il 18.12.2015

Il Commissario Straordinario Cosimo INDACO

